

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL “BORGO ANTICO” DI LANUVIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali per l'istituzione, l'organizzazione, la gestione e il funzionamento della Zona a Traffico Limitato, di seguito “ZTL”, del Borgo Antico del Comune di Lanuvio.
2. Il Regolamento definisce, in particolare:
 - le finalità della ZTL;
 - l'ambito territoriale e i criteri di delimitazione;
 - le categorie di soggetti autorizzabili;
 - le modalità di rilascio, rinnovo, modifica, sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni;
 - le modalità di controllo degli accessi, anche mediante sistemi elettronici autorizzati;
 - le deroghe e i permessi temporanei;
 - il trattamento dei dati personali e le misure di protezione applicabili;
 - il regime sanzionatorio e le disposizioni transitorie e finali.
3. La disciplina della ZTL è attuata nel rispetto del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché della normativa in materia di CUDE, delle direttive ministeriali in materia di ZTL e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili.

Art. 2 - Finalità

1. La ZTL è istituita per perseguire finalità di pubblico interesse connesse alla sicurezza della circolazione, alla tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e architettonico del Borgo Antico, alla riduzione del traffico veicolare non necessario, al miglioramento della vivibilità urbana, al contenimento dell'inquinamento atmosferico e acustico, alla tutela della mobilità pedonale e delle persone fragili, alla razionalizzazione della sosta e delle operazioni di carico e scarico e alla garanzia dell'accessibilità ai residenti, alle attività economiche, ai servizi pubblici e ai veicoli autorizzati.
2. L'istituzione, la delimitazione e la gestione della ZTL devono rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, trasparenza, non discriminazione, semplificazione amministrativa e minimizzazione dell'impatto sulla mobilità essenziale.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Termine	Definizione
ZTL	Area urbana nella quale l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 54, del Codice della Strada.
Varco	Punto di accesso alla ZTL, presidiato da segnaletica conforme e, ove previsto, da sistema elettronico di rilevazione autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 250/1999.

Autorizzazione ZTL	Titolo amministrativo che consente il transito e, ove espressamente previsto, la sosta, secondo condizioni, limiti e prescrizioni.
Permesso permanente	Autorizzazione con validità superiore a trenta giorni, entro i limiti temporali previsti dal presente Regolamento.
Permesso temporaneo	Autorizzazione rilasciata per esigenze occasionali, contingenti o limitate nel tempo.
Nucleo familiare	Insieme delle persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico o comunque conviventi anagraficamente ai sensi della normativa vigente.
Residente	Persona iscritta nell'anagrafe della popolazione residente in immobile ubicato all'interno della ZTL.
Domiciliato	Persona che, pur non essendo residente, dimori stabilmente o per motivate esigenze in immobile ubicato nella ZTL, con domicilio individuato ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile.
Autorimessa, posto auto o stallo privato	Locale o spazio privato, documentalmente dimostrato, destinato al ricovero o alla sosta di veicoli.
Veicolo aziendale	Veicolo intestato a impresa, società, ente o professionista, ovvero assegnato in uso esclusivo o prevalente per comprovate esigenze lavorative.
Veicolo in leasing, noleggio o comodato	Veicolo utilizzato in forza di valido titolo giuridico documentalmente dimostrabile.
Caregiver o badante	Soggetto che presta assistenza continuativa o ricorrente a persona residente o domiciliata nella ZTL, secondo la normativa applicabile.
Assistenza domiciliare	Attività sanitaria, socio-sanitaria o assistenziale svolta presso il domicilio dell'assistito.
Ufficio per il Borgo Antico	Unità organizzativa istituita presso il Corpo di Polizia Locale, competente alla gestione amministrativa delle autorizzazioni e della whitelist.
Whitelist	Banca dati delle targhe autorizzate al transito, gestita nel rispetto della normativa privacy e priva, per quanto possibile, di riferimenti direttamente o indirettamente idonei a rivelare dati particolari non necessari.
CUDE	Contrassegno Unificato Disabili Europeo disciplinato dall'art. 188 del Codice della Strada, dall'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992 e dalla normativa nazionale applicabile.
ANPR/OCR	Sistema di lettura automatica della targa finalizzato al controllo degli accessi alla ZTL nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dall'autorizzazione ministeriale.

Art. 4 - Ambito territoriale

1. Il perimetro della ZTL del Borgo Antico è individuato nell'Allegato A, parte integrante del presente Regolamento.
2. La delimitazione della ZTL è approvata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285/1992, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
3. L'individuazione dei varchi, dei percorsi consentiti, delle eventuali aree di sosta, delle fasce orarie, della segnaletica e delle modalità operative è demandata ad apposita ordinanza del Comandante della Polizia Locale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento e degli atti della Giunta Comunale.

4. In caso di urgenza, resta ferma la possibilità di adozione dei provvedimenti contingibili previsti dalla normativa vigente, con successiva regolarizzazione ove necessaria.

Art. 5 - Orari di funzionamento

1. La ZTL può avere funzionamento permanente, stagionale, temporaneo, sperimentale, per fasce orarie, nonché differenziato per varchi, giorni, categorie di veicoli o periodi dell'anno.
2. Gli orari, i giorni di validità, le eventuali sospensioni e le modalità di attivazione sono stabiliti con ordinanza del Comandante della Polizia Locale.
3. Gli orari devono essere resi conoscibili mediante idonea segnaletica stradale verticale conforme al D.P.R. n. 495/1992 e alle linee guida ministeriali vigenti, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale e ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta utile.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Principi generali

1. L'accesso alla ZTL è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati o rientranti nelle categorie esentate dalla legge, dal presente Regolamento o dalle ordinanze attuative.
2. L'autorizzazione consente il solo transito, salvo che sia espressamente prevista anche la possibilità di sosta temporanea.
3. La circolazione dei veicoli all'interno della ZTL è comunque subordinata agli obblighi, divieti e limitazioni stabiliti per le singole strade o per tratti di esse secondo le prescrizioni del Codice della Strada. L'autorizzazione non costituisce diritto alla sosta e non deroga ai divieti di fermata, sosta, accesso, senso unico, area pedonale o ad altre prescrizioni vigenti.
4. Ogni autorizzazione è collegata a una o più targhe, inserite nella whitelist, secondo le condizioni previste dal presente Regolamento.
5. Il rilascio delle autorizzazioni avviene previa verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio per il Borgo Antico, in base alla documentazione necessaria indicata nella modulistica approvata e pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 7 - Categorie autorizzabili

1. Possono essere autorizzate, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dagli allegati operativi, le seguenti categorie:
 - A. residenti;
 - B. domiciliati;
 - C. proprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale su immobili ubicati nella ZTL;
 - D. titolari di autorimesse, posti auto o stalli privati;
 - E. attività commerciali, artigianali e di somministrazione;
 - F. imprese, ditte, artigiani e manutentori;
 - G. liberi professionisti con sede operativa nella ZTL;
 - H. strutture ricettive e locazioni turistiche regolarmente abilitate;
 - I. medici, pediatri, veterinari e personale sanitario;
 - L. farmacie e servizi sanitari;
 - M. assistenza domiciliare, badanti e caregiver;
 - N. persone con disabilità titolari di CUDE;
 - O. taxi e NCC, con sede o autorimessa all'interno della Ztl;
 - P. servizi postali e recapito merci;
 - Q. carico e scarico;

- R. traslochi;
 - S. imprese esecutrici di lavori e manutenzioni;
 - T. gestori di pubblici servizi e reti tecnologiche;
 - U. veicoli di emergenza, soccorso, polizia e protezione civile;
 - V. veicoli comunali o di enti pubblici per ragioni di servizio;
 - Z. cerimonie, funerali, manifestazioni ed eventi autorizzati;
 - AA. ulteriori casi temporanei motivati.
2. L'elenco delle categorie e la relativa codifica operativa sono riportati nell'Allegato D e possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale, purché siano rispettati i principi essenziali del presente Regolamento.

Art. 8 - Residenti

1. Ogni residente nella ZTL può ottenere autorizzazione al transito per i veicoli di proprietà, in leasing, in noleggio a lungo termine, in comodato d'uso documentato o aziendali assegnati in uso esclusivo o prevalente mediante idonea attestazione del datore di lavoro.
2. Il numero di autorizzazioni è correlato ai veicoli effettivamente disponibili e documentati dai componenti del nucleo familiare, secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della sostenibilità della circolazione nella ZTL.
3. L'autorizzazione è rilasciata per il solo transito, salvo diversa disciplina della sosta prevista da specifica ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.
4. In caso di perdita della residenza all'interno della ZTL, il titolare deve darne comunicazione all'Ufficio per il Borgo Antico entro trenta giorni. L'autorizzazione decade di diritto dalla data di effettivo venir meno del requisito anagrafico e la targa viene cancellata dalla whitelist. Gli accessi effettuati successivamente sono considerati privi di autorizzazione e sanzionati secondo la normativa vigente.

Art. 9 - Domiciliati

1. I soggetti non residenti che abbiano stabilito il proprio domicilio nella ZTL ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, per motivate esigenze di lavoro, studio, cure mediche, assistenza o altre comprovate ragioni di dimora temporanea continuativa, possono ottenere autorizzazione al solo transito.
2. Il domicilio deve essere dimostrato mediante contratto di locazione o comodato d'uso regolarmente registrato, dichiarazione del proprietario, utenze intestate, attestazione dell'istituto di studio, contratto di lavoro con sede nella ZTL o altra documentazione idonea, anche mediante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. L'autorizzazione ha durata commisurata alla documentazione prodotta e comunque non superiore a quella prevista dall'art. 21.

Art. 10 - Proprietari di immobili, autorimesse e posti auto

1. I proprietari, usufruttuari, titolari di diritto reale di godimento o possessori qualificati di immobili ubicati nella ZTL, che non siano residenti o domiciliati nella medesima area, possono ottenere autorizzazione al transito per l'accesso all'immobile, nei limiti delle effettive esigenze documentate.
2. I titolari di autorimessa, posto auto o stallo privato ubicato nella ZTL possono ottenere autorizzazione limitata al percorso più breve o più idoneo tra il varco autorizzato e il luogo di ricovero del veicolo.
3. Per tali categorie è vietata la sosta su suolo pubblico, salvo diversa disciplina adottata con ordinanza.
4. In caso di più comproprietari o contitolari, l'Ufficio per il Borgo Antico rilascia le autorizzazioni nei limiti delle effettive esigenze documentate, evitando duplicazioni non giustificate.

Art. 11 - Attività economiche, professionali e artigianali

1. Le attività economiche, commerciali, artigianali, professionali o di somministrazione aventi sede, unità locale o luogo di effettivo esercizio all'interno della ZTL possono ottenere autorizzazioni per titolari, soci, dipendenti, collaboratori, mezzi aziendali e fornitori abituali.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate in numero proporzionato alle effettive esigenze operative, alla tipologia dell'attività, agli orari di esercizio e alla disponibilità di mezzi.
3. L'Ufficio per il Borgo Antico può limitare l'autorizzazione a specifiche fasce orarie, varchi o percorsi.
4. Per le attività prive di sede nella ZTL ma chiamate a svolgervi interventi, si applica la disciplina dei permessi temporanei.

Art. 12 - Carico e scarico merci

1. Le operazioni di carico e scarico sono consentite nei giorni, orari, percorsi e spazi stabiliti con ordinanza.
2. La permanenza all'interno della ZTL non può eccedere il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni e, di norma, non può superare venti minuti, salvo comprovate esigenze.
3. Il veicolo deve essere utilizzato in modo da non creare intralcio, pericolo o impedimento alla circolazione pedonale e veicolare.
4. L'ordinanza può prevedere fasce orarie dedicate per categorie merceologiche particolari, quali farmaci, alimentari deperibili, consegne urgenti, attività ricettive e ristorazione.

Art. 13 - Persone con disabilità e CUDE

1. È sempre garantita la mobilità delle persone con disabilità titolari di CUDE, nel rispetto dell'art. 188 del Codice della Strada e dell'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992. Il contrassegno è personale, non vincolato stabilmente a uno specifico veicolo e utilizzabile secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. Il titolare del CUDE, o persona da questi delegata, comunica preventivamente la targa del veicolo utilizzato mediante piattaforma telematica, PEC, sportello o altra modalità stabilita dall'Ufficio per il Borgo Antico.
3. È ammessa la comunicazione successiva del transito entro cinque giorni dall'accesso, salvo diverso termine stabilito dall'ordinanza, nei casi in cui l'accesso sia avvenuto per esigenze non programmabili.
4. Il Comune aderisce o si raccorda, ove ricorrano i presupposti tecnici e organizzativi previsti dalla normativa vigente, alla Piattaforma Unica Nazionale Informatica CUDE, al fine di semplificare il riconoscimento delle targhe associate al contrassegno e favorire la mobilità tra Comuni aderenti.
5. Il trattamento dei dati personali connesso all'accreditamento delle targhe e alla verifica dei contrassegni è effettuato nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003. Le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute sono trattate solo nei limiti strettamente indispensabili e, ove possibile, mediante codici o modalità che non rendano visibile la specifica condizione sanitaria agli operatori non autorizzati.
6. L'uso improprio del contrassegno, l'utilizzo dello stesso in assenza del titolare a bordo del veicolo o la falsificazione del titolo comportano, oltre alle sanzioni previste dalla legge, la revoca o cancellazione dell'accreditamento della targa dalla whitelist, previa istruttoria ove necessaria.

Art. 14 - Assistenza domiciliare, badanti e caregiver

1. Al fine di garantire il diritto alla salute e all'assistenza personale di soggetti fragili, anziani o non autosufficienti, è consentito il rilascio dell'autorizzazione al transito, e ove previsto alla sosta temporanea, ai soggetti che prestano servizi sanitari, socio-sanitari o di assistenza personale e familiare a residenti o domiciliati nella ZTL.
2. Possono ottenere autorizzazione, nei limiti dell'effettiva esigenza assistenziale: personale sanitario, operatori socio-sanitari, soggetti incaricati da enti, cooperative, associazioni o strutture sanitarie, lavoratori domestici e assistenti familiari regolarmente assunti, caregiver familiari e altri soggetti incaricati di assistenza documentata.

3. Il rilascio è subordinato alla presentazione di documentazione attestante l'esigenza assistenziale, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali. Non devono essere richiesti dettagli clinici eccedenti rispetto alla verifica del requisito.
4. In caso di improvvisa e indifferibile urgenza assistenziale o sanitaria, l'accesso del veicolo non registrato preventivamente può essere regolarizzato mediante comunicazione all'Ufficio per il Borgo Antico entro cinque giorni dall'avvenuto transito, corredata da idonea attestazione del medico curante, della struttura sanitaria, del servizio di pronto intervento o da altra documentazione strettamente necessaria.

Art. 15 - Veicoli di emergenza, pubblici servizi e mezzi istituzionali

1. Sono autorizzati all'accesso, senza necessità di preventiva richiesta, i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, del soccorso sanitario, della Protezione Civile, della Croce Rossa e delle associazioni di soccorso, delle Forze Armate per ragioni di servizio, dei servizi pubblici essenziali e a rete, nonché del Comune o di enti pubblici per lo svolgimento di funzioni e servizi istituzionali.
2. I gestori di reti e servizi pubblici essenziali possono essere inseriti in whitelist per esigenze ordinarie oppure autorizzati temporaneamente per interventi specifici.
3. In caso di accessi non programmabili effettuati per inderogabili ragioni di emergenza, soccorso o pubblica sicurezza da parte di veicoli non preventivamente accreditati, il comando o l'ente di appartenenza comunica la targa all'Ufficio per il Borgo Antico entro cinque giorni dall'avvenuto transito, ai fini dell'archiviazione del preavviso di accertamento, ove tecnicamente possibile.

Art. 16 - Taxi, NCC, strutture ricettive e ospiti

1. Taxi e NCC possono accedere alla ZTL per servizio effettivo di trasporto persone, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza.
2. Le strutture ricettive situate nella ZTL e le locazioni turistiche regolarmente abilitate possono richiedere autorizzazioni temporanee per i veicoli degli ospiti, limitatamente alle operazioni di arrivo, partenza, carico e scarico bagagli.
3. La struttura ricettiva è responsabile della corretta comunicazione delle targhe e deve conservare la documentazione utile a dimostrare il servizio reso, nei limiti e per i tempi previsti dalla normativa vigente e dall'informativa privacy.

Art. 17 - Cerimonie, funerali, eventi e manifestazioni

1. L'Ufficio per il Borgo Antico, su richiesta degli interessati o su indicazione dei Settori comunali competenti, può rilasciare permessi temporanei in occasione di matrimoni, funerali, celebrazioni religiose o civili, eventi istituzionali, manifestazioni culturali, sportive, sociali o commerciali, riprese audiovisive autorizzate e altri eventi di interesse pubblico o privato debitamente motivati.
2. Il permesso può indicare il numero massimo di veicoli, le targhe, gli orari, i varchi utilizzabili, il percorso consentito e le eventuali prescrizioni.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 18 - Ufficio per il Borgo Antico

1. È istituito presso il Comando di Polizia Locale l'Ufficio per il Borgo Antico, quale struttura competente per la gestione amministrativa, operativa e informatica del sistema di regolamentazione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato.
2. L'Ufficio per il Borgo Antico provvede a curare la ricezione e l'istruttoria delle istanze, adottare i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, sospensione, revoca, decadenza e cancellazione dei titoli autorizzatori, gestire e aggiornare la whitelist, coordinarsi con i gestori dei sistemi tecnologici,

promuovere la digitalizzazione dei servizi, curare i rapporti con cittadini, imprese e soggetti interessati, aggiornare modulistica e informative privacy.

3. L'Ufficio effettua, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli periodici e a campione sulla permanenza dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la decadenza dai benefici conseguiti, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e l'applicazione delle sanzioni per gli accessi indebitamente effettuati.
4. La gestione della whitelist e dei sistemi di controllo degli accessi è effettuata nel rispetto del GDPR, del D.Lgs. n. 196/2003 e delle misure tecniche e organizzative adottate dal Comune.

Art. 19 - Presentazione delle domande

1. Le domande possono essere presentate tramite portale online, ove disponibile, PEC, protocollo comunale, sportello dell'Ufficio per il Borgo Antico o ulteriori modalità stabilite dall'Amministrazione.
2. La domanda deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio per il Borgo Antico o compilata online e deve contenere, a pena di improcedibilità ove l'integrazione non sia possibile:
 - a) i dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza/domicilio del richiedente (o del legale rappresentante in caso di persona giuridica);
 - b) la categoria di autorizzazione richiesta di cui al presente Regolamento;
 - c) la targa o le targhe dei veicoli da autorizzare, con l'indicazione del relativo titolo di possesso o disponibilità;
 - d) le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - e) un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica/PEC valido per la ricezione delle comunicazioni relative al procedimento;
 - f) la documentazione integrativa prescritta per la specifica categoria richiesta;
 - g) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Le dichiarazioni rese nell'istanza o nei relativi allegati hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La falsità nelle dichiarazioni e l'uso di atti falsi comporta la decadenza immediata dai benefici eventualmente conseguiti e la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

Art. 20 - Documentazione

1. La documentazione richiesta, in base alla categoria, può comprendere: documento di identità se necessario, autocertificazione di residenza o domicilio, carta di circolazione, documentazione attestante la disponibilità del veicolo, documentazione attestante la disponibilità di autorimessa, posto auto o immobile, visura camerale, attestazione del rapporto di lavoro o incarico, documentazione sanitaria o assistenziale nei soli limiti strettamente necessari, CUDE o dati necessari alla verifica del relativo titolo e ogni altro documento indispensabile ai fini dell'istruttoria.
2. L'Ufficio per il Borgo Antico applica il divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 241/1990 e non può richiedere documenti o informazioni non strettamente necessari rispetto alle finalità della specifica istruttoria.
3. Quando le informazioni siano già in possesso dell'Amministrazione o acquisibili d'ufficio presso altre pubbliche amministrazioni, l'Ufficio procede secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fermo restando il rispetto della protezione dei dati personali.

Art. 21 - Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni permanenti hanno durata massima triennale, salvo diversa durata stabilita per specifiche categorie dagli allegati o dalle ordinanze attuative.
2. Le autorizzazioni temporanee hanno durata commisurata all'esigenza documentata e, di norma, non superiore a trenta giorni, rinnovabili o prorogabili in presenza di motivate e comprovate esigenze.
3. Le autorizzazioni collegate a contratti, incarichi, cantieri, assistenza o altri titoli temporanei non possono avere durata superiore a quella del titolo presupposto.
4. Il titolare deve comunicare all'Ufficio per il Borgo Antico ogni variazione dei requisiti entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, salvo termini più brevi previsti per specifiche categorie.

Art. 22 - Rinnovo, modifica e sostituzione targa

1. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, salvo comprovata impossibilità o diverse modalità stabilite dall'Ufficio per il Borgo Antico per categorie specifiche.
2. La sostituzione permanente della targa registrata è consentita in caso di vendita, rottamazione, furto, restituzione del veicolo, cambio veicolo o altra causa documentata. La richiesta comporta l'aggiornamento del titolo in essere senza alterarne la scadenza originaria, salvo diversa valutazione dell'Ufficio.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità del veicolo autorizzato per guasto, incidente, riparazione o manutenzione, il titolare può associare provvisoriamente una targa sostitutiva, quale auto di cortesia, veicolo a noleggio breve o veicolo di altro componente del nucleo familiare.
4. L'accredito della targa temporanea avviene in via semplificata tramite portale telematico, app mobile o comunicazione tracciabile, indicando la durata della sostituzione, di norma non superiore a trenta giorni.
5. L'Ufficio può prevedere ulteriori modalità semplificate per la sostituzione temporanea della targa e per esigenze urgenti documentate.

Art. 23 - Diniego, sospensione, revoca e decadenza

1. L'autorizzazione è negata dall'Ufficio per il Borgo Antico con provvedimento motivato in caso di mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, documentazione insufficiente o mancata regolarizzazione della domanda nei termini indicati dall'Ufficio.
2. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata nei casi di perdita dei requisiti, dichiarazioni false o mendaci, uso improprio, cessione non autorizzata, reiterate violazioni delle prescrizioni, utilizzo per finalità diverse da quelle dichiarate o gravi ragioni di pubblico interesse.
3. La revoca è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, salvo casi di urgenza, decadenza automatica per perdita evidente del requisito o impossibilità giuridica di prosecuzione del titolo.
4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada, nonché delle eventuali responsabilità penali, civili e contabili a carico del trasgressore.

TITOLO IV - CONTROLLO DEGLI ACCESSI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 24 - Modalità di controllo

1. Il controllo degli accessi e della circolazione all'interno della ZTL è effettuato mediante presidio della Polizia Locale, sistemi elettronici di rilevazione autorizzati, lettura automatica delle targhe, consultazione della whitelist e verifiche documentali.

2. Gli impianti di controllo elettronico devono essere autorizzati, omologati o approvati secondo la normativa vigente. Il D.P.R. n. 250/1999 disciplina l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle ZTL.
3. I sistemi ANPR/OCR utilizzati per il controllo dei varchi devono essere conformi alle disposizioni del D.P.R. n. 250/1999, alle autorizzazioni ministeriali rilasciate, alle norme tecniche applicabili e alle linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. I dati rilevati sono utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali il sistema è autorizzato e configurato, salvo obblighi di legge o richieste dell'Autorità Giudiziaria.
5. La segnaletica deve essere chiara, visibile, coerente e conforme al Codice della Strada, al Regolamento di esecuzione e alle linee guida ministeriali in materia di ZTL.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è realizzato dal Comune di Lanuvio, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. I dati personali trattati nell'ambito della gestione ZTL sono utilizzati esclusivamente per il rispetto di obblighi legali ed il perseguimento di finalità di interesse pubblico, anche rilevante, nonché per l'eventuale esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria, legate a:
 - a) rilascio e gestione delle autorizzazioni, compreso quanto relative ai soggetti di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento;
 - b) controllo degli accessi;
 - c) accertamento delle violazioni;
 - d) gestione dei procedimenti amministrativi connessi;
 - e) eventuale contenzioso.

Nella misura in cui ciò risulti applicabile e nei limiti della vigente normativa, i dati rilevati potrebbero essere accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale, nonché adoperati in forma anonima a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.

3. Per i trattamenti realizzati per obblighi legali e finalità di interesse pubblico, anche rilevante, nel contesto della ZTL, basi giuridiche del trattamento sono, per quanto di rilevanza e tra le varie, la L. 689/1981, nel Codice della Strada, il D.P.R. 495/1992, nel D.P.R. 250/1999, le Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 5050/2019. A tali fonti si aggiungono quante regolamentano, in via generale, l'attività amministrativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo ricomprendenti la L. 241/1990 e il D.P.R. 445/2000.
4. Le categorie di dati trattati ricomprendono dati comuni necessari al perseguimento delle finalità del trattamento, come individuati nelle fonti applicabili, e dati – anche indirettamente – particolari, comprensivi di dati relativi allo stato di salute nei casi di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, rispetto ai quali ultimi devono essere raccolte le sole informazioni strettamente indispensabili per la gestione della procedura, nel rispetto della vigente disciplina.
5. Le categorie di interessati sono individuati dalla vigente normativa e comprendono il conducente del veicolo nonché le persone individuate ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada, dell'art. 386, comma 1, del D.P.R. 495/1992 ed eventualmente dell'art. 201, comma 5-bis, del Codice della Strada, oltre ai soggetti che a vario titolo prendono parte alla procedura disciplinata dal presente Regolamento, ad esempio con riferimento ai suoi artt. 13 e 14.
6. La fonte dei dati personali comprendono l'interessato ed i soggetti indicati al comma precedente, nonché eventuali ulteriori fonti individuate dal presente Regolamento e/o dalla vigente normativa, compreso l'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.

7. Le immagini e i dati relativi ai transiti sono conservati, ove rilevanti, per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento, in ogni caso per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.
8. L'avvio del trattamento è subordinato alla preventiva implementazione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, quali la valutazione dei rischi e – con particolare riferimento all'attivazione dei sistemi di rilevazione automatica – la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), l'informativa sul trattamento di primo e secondo livello, l'autorizzazione ed istruzione del trattamento nei confronti dei soggetti che operano sotto l'autorità del titolare del trattamento, la nomina degli eventuali responsabili del trattamento che realizzano trattamenti per conto del titolare, previa verifica delle pertinenti garanzie, l'aggiornamento del registro dei trattamenti.
9. Il Titolare adotta adeguate misure tecniche e organizzative per garantire, tra le varie e per quanto applicabili, oltre a quante previste dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679: la sicurezza delle operazioni di accesso, di riconoscimento o di trattamento automatico dei dati rilevati; la sicurezza fisica e logica dei sistemi; la tracciabilità degli accessi e delle operazioni degli operatori; il controllo dell'operato degli amministratori di sistema e la regolamentazione del rapporto con i medesimi; il rispetto del principio di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione con particolare riferimento ai dati sulla salute, l'accesso selettivo ai dati e la limitazione delle operazioni realizzabili sugli stessi, la cifratura e la pseudonimizzazione. Tali misure, comprensive di politiche in materia di protezione dei dati personali, sono adottate per impostazione predefinita e sin dalla progettazione, con un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di responsabilizzazione.
10. È vietata la comunicazione e/o diffusione non autorizzata di dati personali trattati per le finalità di cui al presente regolamento, ad esempio relativi a permessi, targhe, transiti, titolari o categorie autorizzative, salvo che sussista pertinente base giuridica. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR inoltrando apposita istanza all'Ente e/o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nominato dal medesimo Ente.

Art. 26 - Segnaletica e informazione all'utenza

1. La ZTL deve essere resa conoscibile mediante segnaletica stradale verticale di preavviso e di varco, conforme al Codice della Strada, al D.P.R. n. 495/1992 e alle linee guida ministeriali, comprendente segnaletica di preavviso, segnaletica di varco, pannelli integrativi, indicazione degli orari di validità, indicazione dell'eventuale controllo elettronico e informativa breve sul trattamento dei dati personali.
2. Le modifiche agli orari, ai varchi o alla disciplina della circolazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale e comunicate con adeguato anticipo, salvo esigenze urgenti o contingibili.
3. In prossimità dei varchi di ingresso deve essere apposta l'informativa breve privacy, indicante la presenza del sistema di rilevazione, il titolare del trattamento, le finalità principali, il riferimento all'informativa estesa e le modalità per consultarla, anche mediante QR code o link alla pagina web istituzionale.

TITOLO V - DEROGHE E PERMESSI TEMPORANEI

Art. 27 - Deroghe

1. Sono ammesse deroghe temporanee per emergenze, assistenza domiciliare urgente, funerali, matrimoni, traslochi, lavori edili, manutenzioni, cantieri, eventi comunali, manifestazioni autorizzate, esigenze istituzionali, pubblici servizi e altre esigenze motivate.
2. Le deroghe devono essere limitate nel tempo, motivate, proporzionate all'esigenza rappresentata e documentate secondo le modalità stabilite dall'Ufficio per il Borgo Antico o dall'ordinanza attuativa.
3. Nei casi di urgenza non programmabile, la regolarizzazione successiva è ammessa esclusivamente nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze operative.

Art. 28 - Permessi temporanei

1. I permessi temporanei sono rilasciati dall'Ufficio per il Borgo Antico in presenza di esigenze occasionali, contingenti o limitate nel tempo.
2. Il permesso indica, ove necessario, soggetto autorizzato, targa, motivo, durata, fascia oraria, varco, percorso consentito ed eventuali prescrizioni.
3. La durata massima ordinaria è di trenta giorni, salvo proroga motivata o diversa durata prevista per specifiche categorie.
4. Per accessi urgenti non programmabili può essere prevista regolarizzazione successiva entro il termine stabilito dall'ordinanza o dalle istruzioni operative, ferma restando la verifica dei presupposti.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 29 - Violazioni

1. Le violazioni alla disciplina della ZTL sono accertate e sanzionate secondo il Codice della Strada e le altre disposizioni applicabili.
2. L'accesso senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, sospesa, revocata, decaduta o utilizzata in violazione delle prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. L'utilizzo fraudolento o abusivo dell'autorizzazione può comportare sospensione, revoca, esclusione dal rilascio di nuovi permessi fino a due anni e segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
4. Resta ferma l'applicazione delle norme in materia di falsità documentale, dichiarazioni mendaci, uso di atti falsi e responsabilità amministrativa, civile, penale e contabile.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Fase transitoria

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio per il Borgo Antico avvia la ricognizione delle autorizzazioni esistenti e il rilascio dei nuovi titoli secondo le presenti disposizioni.
2. Le autorizzazioni già rilasciate restano valide fino alla loro naturale scadenza o sostituzione, salvo revoca, decadenza o incompatibilità con la nuova disciplina.
3. L'Amministrazione può prevedere una fase sperimentale o di pre-esercizio della ZTL, con adeguata informazione alla cittadinanza, finalizzata alla verifica della segnaletica, dei sistemi di controllo, della whitelist e delle procedure operative.
4. L'eventuale attivazione del controllo elettronico sanzionatorio avviene solo a seguito del completamento degli adempimenti tecnici, autorizzativi e privacy previsti dalla normativa vigente.

Art. 31 - Allegati

1. Costituiscono allegati al presente Regolamento:
 - Allegato A: perimetro della ZTL;
 - Allegato B: elenco dei varchi;
 - Allegato C: planimetria e percorsi autorizzati;

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano il Codice della Strada, il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, il TUEL, la Legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 445/2000, il Regolamento (UE) 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003, la normativa nazionale in materia di CUDE, i

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le linee guida ministeriali in materia di ZTL e ogni altra disposizione vigente.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si interpretano in conformità ai principi di legalità, proporzionalità, adeguatezza, non discriminazione, semplificazione, buon andamento e tutela dei dati personali.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le disposizioni comunali incompatibili con il presente Regolamento.
3. L'effettiva attivazione della ZTL e dei relativi sistemi di controllo è disciplinata dagli atti della Giunta Comunale e dalle ordinanze attuative del Comandante della Polizia Locale.